

Allegato "A" al numero 14556 di Raccolta

STATUTO

dell'Associazione denominata

ASSOCIAZIONE REGIONALE SVILUPPO TECNOLOGICO

ED AMBIENTALE

siglabile A.R.S.T.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in San Germano Vercellese la libera Associazione di ricerca e formazione denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE SVILUPPO TECNOLOGICO ED AMBIENTALE", siglabile "A.R.S.T.A.".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in San Germano Vercellese, via Torino, numeri 3/5.

Articolo 3 - Scopo sociale

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

a) avviare progetti di ricerca scientifica, tecnica e applicativa nel campo informatico, tecnico, metalmeccanico e organizzativo ambientale, territoriale e occupazionale;

b) proporre borse di studio a neo-laureati volte all'introduzione nel tessuto produttivo;

c) organizzare seminari e conferenze, corsi di appro-

fondimento, incontri culturali in collaborazione con

enti pubblici e soggetti privati, allo scopo di divul-

gare il sapere ed i risultati delle ricerche svolte;

d) svolgere la seguente attività editoriale: pubblica-

zione di libri, riviste culturali, atti di convegni,

nonchè di studi e ricerche effettuate;

e) realizzare e rendere operativo un sistema museale in

grado di valorizzare la struttura del territorio e del

tessuto produttivo e sociale che lo caratterizzano.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai

principi di trasparenza, democraticità e mantiene la

piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra

organizzazione culturale.

L'Associazione, per poter raggiungere lo scopo sociale,

potrà svolgere delle attività collaterali e strumenta-

li, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte

da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Articolo 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 di-

cembre 2050.

Con delibera dell'Assemblea dei soci è possibile proro-

gare o anticipare la durata dell'Associazione.

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di

bilancio;

- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;

- dai contributi statali;

- dai contributi di persone fisiche;

- dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;

- dai rimborsi derivanti da attività in convenzione;

- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;

- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;

- da rendite patrimoniali;

- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario.

E' obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo



e di un bilancio consuntivo, dai quali necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contri-

buti, i beni mobili e immobili ed ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo, nonchè il bilancio preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

Articolo 7 - Soci

1. Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- le aziende o società, i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell'Associazione;
- gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dal

Consiglio di Amministrazione.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare

la quota di associazione che verrà prestabilita ogni

anno dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni

per iscritto entro il termine del 31 agosto di ogni an-

no, saranno da considerarsi soci anche per l'anno suc-

cessivo e pertanto sono tenuti al versamento della quo-

ta associativa annuale.

I soci saranno classificati in quattro distinte catego-

rie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;

- soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione, o per aver contribuito economicamente, o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;

- soci frequentatori e sostenitori;

- soci onorari: sono quelli che contribuiscono allo scopo dell'Associazione con la propria cultura. Detti

soci onorari non versano alcuna quota associativa.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequen-

tare i locali sociali dell'Associazione e di partecipa-

re alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

2. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto

almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell'anno

(solare);

- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti

in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la com-

missione di atti in violazione a norme di legge. La de-

cadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,

previa contestazione dei fatti sopra riportati, da ese-

guirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

- per delibera di esclusione da parte degli organi com-

petenti;

- per ritardato pagamento della quota associativa an-

nuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di

Amministrazione;

- per decesso;

- per indegnità. L'indegnità verrà riconosciuta dal-

l'assemblea dei soci.

3. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e

volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle

decisioni prese dagli organi competenti statutariamen-

te.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

E' fatto divieto a qualsiasi socio di promuovere iniziative pubbliche o private in nome dell'Associazione, senza previo consenso scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'assemblea dei soci con diritto di voto;
- l'accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Segretario generale.

Articolo 9 - Assemblea

1. Partecipazione all'assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione ed i soci onorari.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

2. Compiti dell'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci:

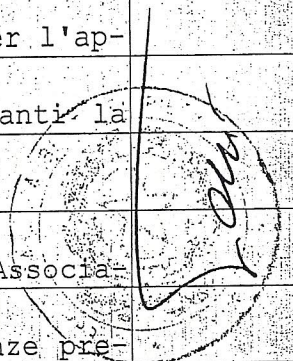
~~- delibera in sede ordinaria:~~

1) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;

2) sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di Amministrazione) e sulla nomina del Presidente;

3) circa le quote annuali associative;

4) su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto;



- delibera in sede straordinaria:

1) sullo scioglimento dell'Associazione;

2) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;

3) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;

4) sulle delibere di trasformazione;

5) sulle delibere di fusione;

6) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

3. Convocazione dell'assemblea

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, affisso nella bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

4. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 10 - Presidente

1. Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea generale dei

soci;

- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile

una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 8 (otto) giorni.

2. Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica due anni.

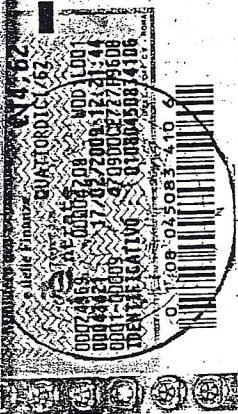
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Articolo 11 - Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per due anni.

I compiti del Segretario generale sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;



- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal comitato di garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla prima riunione alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

rio, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea generale dei soci.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso.

2. Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione. Entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante convocazione dell'assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

3. Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- presentazione all'assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
- determinazione delle quote associative annuali approvate dall'assemblea generale dei soci;
- nomina dei dipendenti e degli impiegati;
- determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;

- compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione.

La gestione dell'amministrazione dell'Associazione può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più dei propri componenti del Consiglio.

4. Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;

- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;

- per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio di Am-

ministrazione può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Riunioni

Oltre a quanto suindicato il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Articolo 13 - Norme finali e generali

1. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile dall'assemblea.



L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

2. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

3. Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati, e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi da parte dell'assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

4. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia.

Visto per l'inserzione:

In originale firmato:

AUDISIO CRISTIANO

FERRARIS TIZIANA

AUDISIO JUNIOR VITTORIO

DOTTOR CARLO ALBERTO FERRERI NOTAIO

REGISTRATO A CHIVASSO IL 20-02-2009

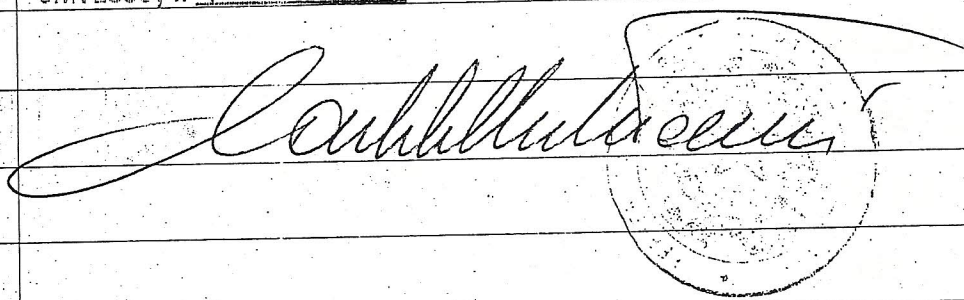
AL NUMERO 348 VOL. 517

CON EURO 324.00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA

A MENTE DI LEGGE

chivasso, il 20-02-2009


A circular notary seal is visible behind the signature.